

RAPPORTO PRESENTATO DAL GRUPPO PS DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI CONCERNENTE LA MOZIONE NO. 3442 DEL 17 APRILE 2008 PRESENTATA DALL' ON. NENAD STOJANOVIC (PS), RIPRESA DAGLI ONOREVOLI ALESSIO ARIGONI, SARA LEONI, RAFFAELLA MARTINELLI, RAOUL GHISLETTA (PS) E GIANNI CATTANEO E MELITTA JALKANEN (VERDI) INTITOLATA “ RIFIUTI – APPLICARE LA LEGGE (PRINCIPIO DI CAUSALITÀ) “.

All'On.do
Consiglio comunale
Lugano

Lugano, 20 maggio 2010

Onrevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

la Mozione 3442 Stojanovic del 17 aprile 2008 chiede in sostanza all'esecutivo della Città di Lugano di fare un regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti, introducendo tasse conformi al principio della causalità nel finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, come è prescritto dalla legge federale per la protezione dell'ambiente e dalla legge cantonale di applicazione. Gli ultimi dati concernenti il Ticino indicano che la quota dei rifiuti raccolti separatamente nel nostro Cantone (2007) è del 41.7% globalmente e del 44.4% per le raccolte rifiuti comunali. Nei Comuni che conoscono la tassa sul sacco il dato è superiore alla media cantonale, mentre a Lugano e Stabio, dove ancora non viene prelevata alcuna tassa, il dato è inferiore a tale media: a Lugano il tasso di riciclaggio è del 37,6% nel 2007 e la crescita tra il 2004 e il 2007 è inferiore alla media cantonale (3,8% contro 4,3% di media cantonale). La mozione Stojanovic suggerisce anche di introdurre nel regolamento comunale delle facilitazioni sociali per le famiglie numerose (es. consegna di sacchi dei rifiuti gratuiti) ed eventualmente anche dei bonus ecologici per il cittadino che ricicla in modo esemplare i rifiuti.

Non spetta tuttavia al legislativo addentrarsi ora su questioni di dettaglio, trattandosi qui di affrontare la questione di principio: far tradurre in un regolamento comunale il rispetto del principio di causalità nel finanziamento dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalle leggi federale e cantonale sull'ambiente.

Quadro legale federale e cantonale

Secondo l'**art. 31b cpv. 1 Legge federale protezione ambiente (LPAmb)** è compito dei Cantoni smaltire i rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici e di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente. Per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti la legislazione federale ha pertanto istituito un monopolio cantonale, conciliabile con la libertà di commercio e industria. Il detentore di questi rifiuti, conformemente al cpv. 3 dell'art. 31b LPAmb, è obbligato a consegnarli nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dagli stessi.

La nozione di rifiuto urbano appartiene al diritto federale ed è definita all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR). Sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e quelli di composizione simile provenienti per esempio dall'artigianato o dalle aziende di servizio di utilità pubblica.

Facendo uso della possibilità di cui all'art. 31 cpv. 2 LPAmb, prima con la Legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 30 novembre 1992 (LALIA) e poi con la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, **in Ticino il compito di finanziare l'eliminazione dei rifiuti è stato delegato dal Cantone ai Comuni.**

Indichiamo inoltre che i costi di eliminazione dei rifiuti da coprire possono così essere suddivisi:

- costi di smaltimento vero e proprio: dopo l'entrata in funzione dell'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e del termovalorizzatore di Giubiasco, questi costi sono oggi unitari per tonnellata in tutto il Cantone e per legge non possono superare CHF 180.- IVA esclusa; per il 2010 l'Azienda cantonale rifiuti ha fissato la tariffa in 175 Fr/t (150 Fr/t per l'incenerimento vero e proprio; 25 Fr/t per i costi di gestione ACR), il che implica una riduzione notevole rispetto ai 280 Fr/t in vigore fino alla fine del 2009, prima dell'entrata in funzione dell'inceneritore di Giubiasco; evidentemente questi costi diminuiscono se diminuisce il volume di rifiuti, e pertanto il riciclaggio ha un effetto positivo su questi costi;
- costi di raccolta: si tratta di costi molto differenti da Comune a Comune, che dipendono dalla conformazione del territorio comunale, dalla struttura insediativa (centri urbani, zone residenziali, aree periferiche, zone industriali), dalle sinergie con altri Comuni (consorzi di raccolta), dal numero dei giri di raccolta organizzati e dal tipo di gestione del servizio (pubblico, appalto a privati). Solo in minima parte questi costi dipendono dalla quantità di rifiuti separati;
- costi di smaltimento dei rifiuti separati: il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti separati, lungi dal coprire i costi o dal produrre dei profitti, nella fase attuale genera dei costi, anche se inferiori a quelli dei rifiuti urbani destinati all'eliminazione;
- altri costi: rimangono ancora da considerare i costi per la postgestione delle discariche a reattore, quelli per l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione, quelli per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Vi sono di fatto dei margini di manovra per i Comuni per definire quali costi coprire con la tassa causale e quali no, evidentemente per i Comuni che elaborano un regolamento.

Conclusione: situazione illegale della Città di Lugano da sanare subito

1. I costi complessivi netti del settore rifiuti a carico della Città ammontano a ca. 9,6 milioni fr. annui (v. capitolo 242 - "Raccolta rifiuti" nel *Consuntivo 2008*, pag. 85) e vengono pagati dalle persone fisiche e giuridiche tramite la fiscalità: questa modalità di pagamento non è conforme alla legislazione federale e al principio della causalità, piaccia o non piaccia. **L'applicazione corretta del principio della causalità permette inoltre di regola di ridurre i costi in materia di rifiuti e di ridurre l'impatto ambientale** (ricordiamo che il tasso di riciclaggio nel 2007 a Lugano era del 37,6% contro una media nei Comuni ticinesi del 44,4% e che nel 2008 il tasso di riciclaggio è salito al 38,9%): sono questi due vantaggi importanti del principio da non sottovalutare.

2. Il Consiglio di Stato con lettera del 23 febbraio 2010 ha indicato al Municipio di Lugano che il termine ultimo per adattarsi alla legislazione federale e cantonale è scaduto il 1. gennaio 2008 e ha invitato nuovamente il Municipio *"a trasmettere al Legislativo comunale un messaggio che accompagni un progetto di regolamento sulla raccolta dei rifiuti conforme al principio di causalità"*

Il Consiglio di Stato in questa missiva ha inoltre indicato chiaramente:

- 1) che il Governo cantonale può sostituirsi al Comune se rimane inadempiente nel varo del regolamento sui rifiuti (*"Il Consiglio di Stato –previa diffida- potrebbe pertanto agire in via sostitutiva"*);
- 2) che il Municipio di Lugano deve prelevare la tassa rifiuti negli ex Comuni aggregati: infatti i vecchi regolamenti sui rifiuti nei Comuni aggregati rimangono in vigore sino all'elaborazione di un nuovo regolamento cittadino (art. 16 cpv. 3 legge cantonale aggregazioni e separazioni Comuni).

La situazione di illegalità a Lugano sta diventando insostenibile e potenzialmente fonte di caos e disparità di trattamento.

3. Avendo i sottoscritti consiglieri comunali dichiarato fedeltà alle leggi cantonali e federali (Legge organica comunale - Art. 47: *I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata .*) e, volendo mantenere la parola data e la firma apposta al momento dell'assunzione della carica di consigliere comunale (anche se questa coerenza viene ignorata dall'opportunismo che ribalta su altri le responsabilità e addirittura fatta bersaglio di attacchi populistici da parte di politici irrispettosi delle leggi), il presente rapporto propugna l'accettazione della mozione Stojanovic: esso pertanto invita l'esecutivo a rispettare la legge federale e cantonale sull'ambiente e a presentare entro 30 giorni un messaggio relativo ad un nuovo regolamento comunale in materia di rifiuti.

4. Se tale regolamento fosse respinto dal Consiglio comunale o dai cittadini di Lugano a seguito di un referendum, appare chiaro che il Consiglio di Stato dovrebbe intervenire per via di ordinanza nel fare applicare la legge cantonale e federale, con lo svantaggio per la Città di Lugano di non poter modellare il proprio regolamento comunale in questo ambito. A nostro avviso ciò non sarebbe per niente saggio, né vantaggioso.

In conclusione per i motivi esposti i sottoscritti consiglieri comunali invitano il Consiglio comunale a

risolvere:

- 1) La Mozione no. 3442 è accolta.
- 2) Il Municipio, in conformità alla legislazione federale e cantonale, licenzia entro 30 giorni mese un Messaggio municipale per l'introduzione di un regolamento sulla raccolta dei rifiuti, che regoli pure gli aspetti finanziari ed eventuali facilitazioni di carattere sociale ed ambientale.

Con ossequio.

PER IL GRUPPO PS NELLA
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Alessio Arigoni, relatore
Lauro Degiorgi, relatore
Raoul Ghisletta, relatore